

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1339-B)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato n. 1339)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 maggio 1985

(V. Stampato Camera n. 2919)

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1985

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 giugno 1985*

**Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159,
recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbrica-
zione su alcuni prodotti petroliferi**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

Articolo unico.

Il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. All'articolo 9, primo comma, e all'articolo 10, secondo comma, della legge 11 maggio 1981, n. 213, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 1985.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da lire 65.693 a lire 64.163 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1),

della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 45.224 a lire 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.569,30 a lire 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

oli da gas, da lire 15.030 a lire 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 20.000 e da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile da lire 18.000 a lire 4.000 per quintale.

2. Le lettere *G*), *H*), *L*) e *M*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquota per quintale lire
« G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100 (2)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

a) densi	1.000
b) semifluidi	4.233
c) fluidi	4.880
d) fluidissimi	13.252

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

1.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1

100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

1.000

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi

2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria

2.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combu-

Aliquota per quintale
lire

stibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi 1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI